

## SEZIONE 5

## LE SANZIONI

## CAPITOLO 14. LE FATTISPECIE PREVISTE

**ART. 78 TITOLO DI VIAGGIO NON VALIDO O PASSEGGERO SPROVVISTO DI TITOLO DI VIAGGIO (ART.46 L.R. N. 6/2012 S.M.I.)**

Il passeggero che in corso di viaggio o in arrivo nelle stazioni, risulti essere:

- sprovvisto dei titoli di viaggio richiesti (compresa l'impossibilità di esibire la prova dell'acquisto del biglietto elettronico o il documento di identità o di riconoscimento che attesti la validità del titolo in caso di titoli nominativi non cedibili privi di foto);
- in possesso di un titolo di viaggio non convalidato o convalidato in modo irregolare, ovvero nei casi di pluritimbratura con date ed orari non coincidenti o dallo stesso convalidati manualmente;
- in possesso di un titolo di viaggio non sufficiente per lo spostamento effettuato;
- in possesso di un titolo di viaggio su una relazione non valida;
- in possesso di un titolo di viaggio scaduto di validità;
- in possesso di un titolo di viaggio recante riduzione non spettante;
- in possesso di un titolo di viaggio non compilato o compilato in modo irregolare;
- in possesso di un titolo di viaggio illeggibile per causa imputabile al passeggero;

è assoggettato al pagamento di una sanzione pari a 100 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima. Tale sanzione è applicata nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (Tariffa minima di 2° classe x 100/3) oltre al pagamento del biglietto ordinario così calcolato:

- a. dalla stazione di partenza a quella dichiarata dal passeggero e comunque non oltre la località di destinazione del treno;
- b. dalla stazione di partenza alla stazione immediatamente successiva a quella nella quale è stata accertata la violazione se il passeggero decide di scendere;
- c. dalla stazione di partenza a quella di destinazione del treno in caso di mancata dichiarazione.

Nel caso in cui il personale sia in grado di accertare la stazione di salita del passeggero (visto salire), il prezzo del titolo di viaggio sarà calcolato a partire da quest'ultima località.

La suddetta sanzione, a cui vanno aggiunte le spese di procedimento, quantificate in base al Regolamento Regionale 10/06/2014 n. 4 art. 31 comma 7, si applica quando il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981 la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, in caso contrario gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato residente in Italia entro il termine di novanta giorni dalla data dell'accertamento.

Se il passeggero paga entro 5 giorni dalla notificazione della sanzione o in caso di contestuale pagamento al personale addetto, la sanzione dovuta viene ulteriormente ridotta del trenta per cento (Tariffa minima di 2°cl x 100/3) – 30%, oltre alle spese del procedimento e al pagamento del prezzo del biglietto calcolato secondo i criteri sopraportati.

In caso di pagamento nelle mani del personale addetto al controllo, quest'ultimo redigerà apposita quietanza rilasciandone una copia nelle mani del passeggero sanzionato in riscontro dell'avvenuto pagamento.

Ove il passeggero sanzionato non corrisponda il dovuto, ai fini dell'elevazione del Verbale di Accertamento, lo stesso è tenuto a declinare al personale preposto le proprie generalità. Nel caso il passeggero inadempiente rifiuti di declinare le proprie generalità o declini dubbie o false generalità, ovvero nel caso manifesti comportamenti minacciosi e aggressivi mettendo in pericolo l'incolumità dei passeggeri o del personale ferroviario, nonché nelle ipotesi di allontanamento previste dal D.P.R. 753/80, il personale addetto al controllo richiede l'intervento delle Forze dell'Ordine che interverranno per confermare le generalità del viaggiatore, sul posto o con accompagnamento presso l'ufficio qualora ne ricorrano le condizioni, consentendone la regolarizzazione nel caso risulti necessario, tutelando l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in ambito ferroviario. Viene garantita la prosecuzione del viaggio per i minori e le persone con disabilità e ridotta mobilità.

Nel caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della violazione, la sanzione ammonterà a 100 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica dell'ordinanza di ingiunzione.

L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo, conferendo la possibilità a **TRENORD** di provvedere coattivamente all'incasso delle somme dovute e conseguente esecuzione forzata.

Avverso l'ordinanza di ingiunzione è ammessa opposizione nelle forme e nei modi

previsti dalla Legge 689/81.

Il passeggero regolarizzato per una delle casistiche sopraelencate, ed in possesso di un abbonamento ancora valido, sarà invitato dal personale addetto al controllo a provvedere alla regolarizzazione dell'abbonamento stesso, affinché sia utilizzabile propriamente nell'ambito della sua validità residua.

#### **ART. 79 VIAGGIO IN CLASSE SUPERIORE**

Il passeggero che risulti in possesso di un titolo di viaggio di classe inferiore a quella utilizzata, senza averne richiesto la regolarizzazione, è assoggettato al pagamento di una sanzione in misura pari alla metà di quella prevista per il caso in cui lo stesso sia sprovvisto di titolo di viaggio; per il resto si applica quanto previsto dal precedente art. 78 ad eccezione del prezzo del biglietto che sarà di importo pari alla differenza tra la seconda e la prima classe.

#### **ART. 80 MANCANZA DI TITOLO DI VIAGGIO AI TORNELLI O ALLA STAZIONE DI DISCESA**

Nel caso in cui la mancanza di valido titolo di viaggio venga accertata in uscita ai tornelli, ove presenti, oppure nell'ambito della stazione di discesa, limitatamente alle banchine, il passeggero è assoggettato alle sanzioni di cui al precedente art. 78 ad eccezione del prezzo del biglietto che sarà sempre calcolato sull'intero percorso, dalla stazione di origine corsa del treno dichiarata dal passeggero o, solo in caso di mancanza di tale dichiarazione, dalla stazione di origine corsa dell'ultimo treno giunto in stazione.

#### **ART. 81 ACCESSO ABUSIVO AI TORNELLI IN ENTRATA**

Coloro che superino abusivamente in ingresso i tornelli installati nelle stazioni (es. scavalcando i tornelli, accodandosi ai passeggeri che validano il proprio titolo di viaggio etc.) sono assoggettati alla sanzione prevista dall'art. 17 del DPR n. 753/1980. Pertanto ai suddetti trasgressori sarà applicata una sanzione in misura ridotta in applicazione dell'art. 16 L.689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della sanzione medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato, si provvederà ad emettere ordinanza d'ingiunzione con applicazione della sanzione pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica.

#### **ART. 82 ABBONAMENTI COMPILATI MANUALMENTE IN MODO IRREGOLARE**

Nel caso di abbonamento compilato manualmente in modo irregolare, con indica-

zione di itinerario superiore al prezzo pagato per il titolo di viaggio esibito, il personale addetto al controllo rettificherà la tratta di competenza indicando il reale percorso coincidente con il chilometraggio del titolo in suo possesso, apponendo una propria sigla e il proprio numero di matricola, e assumerà i seguenti provvedimenti:

- se il passeggero viene trovato in località rientrante nella tratta corrispondente al prezzo pagato, effettuerà solamente la rettifica come sopra menzionata, fatto salvo che il passeggero voglia proseguire il viaggio oltre la destinazione limite. In tal caso, per la tratta non coperta, verrà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e verranno applicate le sanzioni di cui al precedente art. 78;
- se il passeggero viene trovato in località eccedente il chilometraggio acquistato sarà sanzionato come sprovvisto di titolo di viaggio, secondo quanto previsto dall'art. 78 delle presenti Condizioni Generali di Trasporto;

Il personale addetto al controllo, in ogni caso, prenderà nota del numero del titolo di viaggio ed avrà l'obbligo di consegnare un rapporto informativo agli uffici competenti per la valutazione di azioni diverse, penali e civili in caso di recidiva.

Nel caso di abbonamento compilato manualmente in modo irregolare, con validità temporale incompatibile con la convalida effettuata e pertanto materialmente alterato, il personale addetto al controllo ritirerà l'abbonamento ed il passeggero sarà sanzionato secondo quanto indicato al precedente art. 78.

I casi sopradescritti non sono applicabili qualora il passeggero sia in possesso di titoli di viaggio integrati. In tali casi il passeggero dovrà essere considerato e regolarizzato semplicemente come sprovvisto, senza essere assoggettato al ritiro del titolo di viaggio.

### **ART.83 RAVVEDIMENTO OPEROSO SOLO PER ABBONATI (ART. 46 L.R. N.6/2012 S.M.I.)**

Il passeggero sprovvisto di abbonamento valido, che dichiari però di esserne in possesso, sarà assoggettato al pagamento di un biglietto ordinario di corsa semplice per la tratta coincidente con quella dell'abbonamento (qualora il passeggero sia in possesso di un abbonamento intera rete o di area, il biglietto dovrà essere emesso per la tratta effettuata) e alla contestuale elevazione della sanzione come regolamentata al precedente art. 78, con esclusione del prezzo del biglietto, qualora sia pagato direttamente a bordo treno.

Nell'ipotesi in cui il viaggiatore a bordo treno non sia in grado di pagare il prezzo del biglietto, il personale addetto al controllo emetterà il verbale di accertamento indicando sia l'importo della sanzione sia l'importo relativo al biglietto dovuto. Al momento della presentazione, presso una biglietteria **TRENORD**, dell'abbonamento

in corso di validità (con le modalità sotto riportate), si provvederà ad emettere il biglietto dovuto dietro corresponsione dell'importo da parte del passeggero (timbrato con la dicitura annullato per vietarne un utilizzo improprio) oltre che annullare la sanzione prevista dal verbale di accertamento.

Se il passeggero entro 5 giorni dalla data di elevazione della sanzione si presenta presso:

- gli uffici *My Link Point*;
- le biglietterie di stazione di **TRENORD**;

dimostrando di possedere l'abbonamento in corso di validità, per la tratta effettuata, dietro esibizione del titolo di viaggio in originale (accompagnato da una fotocopia del medesimo) non verrà assoggettato al pagamento della sanzione prevista nel verbale di accertamento che pertanto verrà annullato.

La procedura di ravvedimento operoso non è attuabile nel caso in cui il passeggero rifiuti di ricevere e firmare il verbale di accertamento della sanzione.

Nel caso la sanzione sia rilasciata a passeggero minore di anni quattordici, il ravvedimento operoso sarà applicabile a decorrere dalla data di avvenuta notifica del verbale di accertamento all'esercente la potestà genitoriale o ai tutori legali.

Il ravvedimento operoso può essere esercitato esclusivamente presso le biglietterie **TRENORD** o i *My Link Point*.

#### **ART. 84 REITERAZIONE DELLA SANZIONE (ART. 46 L.R. N. 6/2012 S.M.I.)**

In caso di reiterazione, entro 3 anni, delle violazioni di cui ai precedenti articoli 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, la sanzione prevista è raddoppiata.

#### **ART. 85 USO DI BIGLIETTO ORDINARIO, MULTICORSA, GIORNALIERO, PLURIGIORNALIERO O ABBONAMENTO SETTIMANALE ALTERATO O CONTRAFFATTO**

Nel caso di uso di biglietto ordinario, biglietto multicorsa, giornaliero, plurigiornaliero o abbonamento settimanale alterato o contraffatto, il trasgressore sarà assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura ridotta pari ad euro 206,00, ai sensi dell'art. 465 comma 1 c.p. come depenalizzato oltre ad una penale di euro 50,00 ai sensi dell'art. 1382 e segg. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all'Azienda oltre alle spese di procedimento, se il pagamento avviene entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione della violazione.

Decorso il termine di cui sopra senza che il pagamento sia stato effettuato verrà emessa a carico del soggetto sanzionato ordinanza d'ingiunzione che prevede una

sanzione amministrativa pari ad euro 619,00 ai sensi dell'art. 465 comma 1 c.p., oltre ad una penale di euro 50,00 ai sensi dell'art. 1382 e segg. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all'Azienda, alle spese di procedimento e alle spese di notifica.

I titoli di viaggio contraffatti o alterati verranno ritirati dal personale addetto al controllo e conservati da **TRENORD** per l'esercizio delle azioni di tutela ritenute necessarie e anche al fine di valutare, a tutela dell'utenza, la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 465 c.p. secondo comma.

### **ART. 86 USO DI ABBONAMENTO MENSILE ALTERATO O CONTRAFFATTO**

Nel caso di uso di abbonamento mensile alterato o contraffatto, il trasgressore sarà assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura ridotta pari ad euro 206,00 ai sensi dell'art. 465 comma 1 c.p. come depenalizzato, oltre ad una penale di euro 100,00 ai sensi dell'art. 1382 e segg. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all'Azienda oltre alle spese di procedimento, se il pagamento avviene entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione della violazione.

Decorso il termine di cui sopra senza che il pagamento sia stato effettuato, verrà emessa a carico del soggetto sanzionato ordinanza d'ingiunzione, che prevede una sanzione amministrativa pari ad euro 619,00 nel caso di cui all'art. 465 comma 1 c.p. come depenalizzato oltre ad una penale di euro 100,00 ai sensi dell'art. 1382 e segg. del Codice Civile, tenuto conto del danno causato all'Azienda, oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica.

I titoli di viaggio contraffatti o alterati verranno ritirati dal personale addetto al controllo e conservati da **TRENORD** per l'esercizio delle azioni di tutela ritenute necessarie e anche al fine di valutare, a tutela dell'utenza, la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 465 c.p. secondo comma.

### **ART. 87 USO DI ABBONAMENTO TRIMESTRALE/ANNUALE ALTERATO O CONTRAFFATTO**

Nel caso di uso di abbonamento trimestrale alterato o contraffatto, il trasgressore sarà assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura ridotta pari ad euro 206,00 ai sensi dell'art. 465 comma 1 c.p. come depenalizzato, oltre ad una penale di euro 300,00 ai sensi dell'art.1382 e segg.. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all'Azienda, oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica, se il pagamento avviene entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione della violazione.

Decorso il termine di cui sopra senza che il pagamento sia stato effettuato verrà emessa a carico del soggetto sanzionato ordinanza d'ingiunzione che prevede una

sanzione amministrativa pari ad euro 619,00 ai sensi dell'art. 465 comma 1 c.p. come depenalizzato oltre ad una penale di euro 300,00 ai sensi dell'art. 1382 e segg. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all'Azienda e alle spese di procedimento e alle spese di notifica.

I titoli di viaggio contraffatti o alterati verranno ritirati dal personale addetto al controllo e conservati da **TRENORD** per l'esercizio delle azioni di tutela ritenute necessarie, anche al fine di valutare, a tutela dell'utenza, la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 465 c.p secondo comma.

### ART. 88 USO DI ABBONAMENTO ANNUALE ALTERATO O CONTRAFFATTO

Nel caso di uso di abbonamento annuale alterato o contraffatto, il trasgressore sarà assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura ridotta pari ad euro 206,00 ai sensi dell'art. 465 comma 1 c.p. come depenalizzato, oltre ad una penale di euro 800,00 ai sensi dell'art. 1382 e segg del Codice Civile, tenuto conto del danno causato all'Azienda oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica, se il pagamento avviene entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione della violazione.

Decorso il termine di cui sopra, senza che il pagamento sia stato effettuato, verrà emessa a carico del soggetto sanzionato ordinanza d'ingiunzione, che prevede una sanzione amministrativa pari ad euro 619,00 ai sensi dell'art. 465 comma 1 c.p. come depenalizzato, oltre ad una penale di euro 800,00 ai sensi dell'art. 1382 e segg. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all'Azienda, oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica.

I titoli di viaggio contraffatti o alterati verranno ritirati dal personale addetto al controllo e conservati da **TRENORD** per l'esercizio delle azioni di tutela ritenute necessarie, anche al fine di valutare, a tutela dell'utenza, la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 465 c.p secondo comma.

### ART. 89 ELUSIONE DELLA CONTROLLERIA

Il passeggero che, sprovvisto di valido titolo di viaggio, al fine di sottrarsi ai controlli per l'accertamento della regolarità del titolo di viaggio, eluda intenzionalmente la controlleria, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pari a 100 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima, nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (Tariffa minima di 2° classe x 100/3) oltre al pagamento del biglietto così calcolato:

- a. dalla stazione di partenza a quella dichiarata dal passeggero e comunque non oltre la località di destinazione del treno;

- b.** dalla stazione di partenza alla stazione immediatamente successiva a quella nella quale è stata accertata la violazione se il passeggero decide di scendere;
- c.** dalla stazione di partenza a quella di destinazione del treno in caso di mancata dichiarazione.

La suddetta sanzione, a cui va aggiunta una penale di euro 50,00, ai sensi dell'art.1382 e segg. del Codice Civile, tenuto conto del danno causato all'Azienda oltre le spese di procedimento, si applica quando il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notificazione della sanzione.

Se il passeggero paga entro 5 giorni dalla notifica della sanzione ovvero direttamente al personale addetto al controllo, la sanzione dovuta viene ulteriormente ridotta del trenta per cento (Tariffa minima di 2° cl x 100/3) - 30% - a cui si aggiunge una penale di euro 35,00 ai sensi dell'art. 1382 e segg. del Codice Civile, tenuto conto del danno causato all'Azienda oltre alle spese di procedimento e al pagamento del prezzo del biglietto calcolato secondi i criteri soprariportati.

Decorsi i termini di cui sopra senza che il pagamento sia stato effettuato, verrà emessa ordinanza d'ingiunzione, che prevede una sanzione pari a 100 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima, oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica dell'ordinanza d'ingiunzione e ad una penale di euro 50,00 ai sensi dell'art. 1382 e segg. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all'Azienda.

## ART. 90 USO DI TITOLO DI VIAGGIO INTESTATO AD ALTRA PERSONA

Il passeggero che viaggia con titolo di viaggio nominativo intestato ad altra persona, è assoggettato, ad una sanzione amministrativa pari a 100 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima, nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (Tariffa minima di 2° classe x 100/3) oltre al pagamento del biglietto così calcolato:

- a.** dalla stazione di partenza a quella dichiarata dal passeggero e comunque non oltre la località di destinazione del treno;
- b.** dalla stazione di partenza alla stazione immediatamente successiva a quella nella quale è stata accertata la violazione se il passeggero decide di scendere;
- c.** dalla stazione di partenza a quella di destinazione del treno in caso di mancata dichiarazione.

La suddetta sanzione, a cui va aggiunta una penale di euro 50,00 ai sensi dell'art.1382 e segg. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all'Azienda oltre alle spese di



procedimento, si applica quando il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notificazione della sanzione.

Se il passeggero paga entro 5 giorni dalla notifica della sanzione ovvero direttamente nelle mani del personale addetto al controllo, la sanzione dovuta viene ulteriormente ridotta del trenta per cento (Tariffa minima di  $2^{\text{a}}\text{cl} \times 100/3$ ) - 30% - a cui si aggiunge una penale di euro 35,00 ai sensi dell'art. 1382 e segg. del codice civile, tenuto conto del danno causato all'Azienda, oltre alle spese di procedimento e al pagamento del prezzo del biglietto calcolato secondi i criteri soprariportati.

Decorsi i termini di cui sopra senza che il pagamento sia stato effettuato, verrà emessa ordinanza d'ingiunzione, che prevede una sanzione pari a 100 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima, oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica e ad una penale di euro 50,00 ai sensi dell'art. 1382 e segg. del Codice Civile tenuto conto del danno causato all'Azienda.

I titoli di viaggio utilizzati abusivamente dai passeggeri vengono ritirati dal personale incaricato del controllo e conservati da **TRENORD** per l'esercizio delle azioni di tutela ritenute necessarie anche a favore dell'utenza.

## ART. 91 MODALITÀ DI PAGAMENTO DIFFERITO DELLE SANZIONI

Il pagamento differito della sanzione dovrà essere eseguito con versamento da effettuare a mezzo conto corrente postale o bancario intestato a **TRENORD**, indicando espressamente nella causale il numero del Verbale e la dicitura "Irregolarità di viaggio", secondo i modelli consegnati o fatti pervenire al passeggero.

## ART. 92 SCRITTI DIFENSIVI. ORDINANZA DI INGIUNZIONE ED OPPOSIZIONE (LEGGE 24/11/1981 N.689)

Entro 30 giorni dalla data di notificazione della violazione di cui ai precedenti articoli, il trasgressore può far pervenire a **TRENORD** scritti difensivi e documenti, a mezzo lettera raccomandata a/r, o tramite l'indirizzo [trenord.scrittidifensivi@legalmail.it](mailto:trenord.scrittidifensivi@legalmail.it), a pena di irricevibilità, purché sulla busta inviata si apponga la dicitura "Scritti difensivi-sanzioni in treno". Nello stesso termine di cui sopra, gli interessati possono chiedere a **TRENORD** di essere sentiti per un'audizione personale. La presentazione di uno scritto difensivo o la richiesta audizione non hanno effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione. **TRENORD**, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento effettuato dagli addetti alla controlleria, determinerà, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la sanzione, ingiungendo il pagamento al soggetto sanzionato nonché alle persone solidalmente obbligate.

Alla somma così stabilita andranno aggiunte le spese di procedimento e di notifica. Ove invece, a seguito di esame dei documenti o scritti difensivi del trasgressore, la sanzione risulti irregolare o di ammontare errato, verrà emesso provvedimento di archiviazione ovvero provvedimento correttivo.

Nel caso di provvedimento di archiviazione nulla sarà dovuto da parte del soggetto sanzionato a **TRENORD**. Nel caso di provvedimento correttivo sarà dovuto l'ammontare così come stabilito nel provvedimento medesimo. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo conferendo la possibilità a **TRENORD** esercente, di provvedere coattivamente all'incasso delle somme dovute e alla conseguente esecuzione forzata. Avverso l'ordinanza di ingiunzione è ammessa opposizione nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 689/81.

### ART. 93 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

Il trattamento dei dati dei soggetti sottoposti al pagamento di sanzione amministrativa sarà effettuato in osservanza al D. lgs. 196/03 esclusivamente per le finalità previste dalla legge. Per le predette finalità e nel rispetto normativa sulla privacy, **TRENORD** può creare banche dati per la verifica della reiterazione delle violazioni amministrative.

Titolare del trattamento dei dati è **TRENORD** srl mentre per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 e segg. del Codice della Privacy responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Commerciale di **TRENORD**.

## CAPITOLO 15. ULTERIORI IRREGOLARITÀ

### ART. 94 IRREGOLARITÀ NEL TRASPORTO DELLE BICICLETTE

Nel caso di violazione del precedente art. 53, il proprietario della bicicletta è assoggettato, ai sensi dell'art. 17 del DPR 753/1980, ad una sanzione in misura ridotta, in applicazione dell'art. 16 L. 689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d'ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica.

Nel caso in cui il personale addetto al controllo impartisca prescrizioni diverse da quelle previste dalle presenti Condizioni Generali di Trasporto, per motivi di sicurezza o di regolarità dell'esercizio e il passeggero non si conformi ad esse, sarà applicabile la sanzione prevista dall'art. 17 del DPR 753/1980 e il passeggero dovrà

provvedere a scaricare la bicicletta alla prima stazione di fermata.

### **ART. 95 IRREGOLARITÀ TARIFFARIA NEL TRASPORTO DELLE BICICLETTE**

In caso di violazione del precedente art. 54 il proprietario, sprovvisto di supplemento di biglietto previsto per il trasporto della bicicletta è assoggettato al pagamento di una sanzione pari a 30 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima. Tale sanzione è applicata nella misura ridotta pari alla terza parte della sanzione prevista (tariffa minima di 2° classe per 30/3) oltre al pagamento della tariffa di cui all'art. 54. La suddetta sanzione, a cui vanno aggiunte le spese di procedimento, si applica quando il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notificazione della medesima.

Se il passeggero paga entro 5 giorni dalla notificazione della sanzione o in caso di contestuale pagamento al personale addetto, la sanzione dovuta viene ulteriormente ridotta del trenta per cento (Tariffa minima di 2° classe x 30/3) – 30%, oltre alle spese del procedimento e al pagamento della tariffa prevista.

Nel caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della violazione, la sanzione ammonterà a 30 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica dell'ordinanza di ingiunzione. Se l'irregolarità riguarda sia il biglietto del passeggero che il rispetto delle Condizioni Generali di Trasporto a riguardo delle modalità di trasporto della bicicletta, le sanzioni dovute si applicano per singola irregolarità.

### **ART. 96 IRREGOLARITÀ NEL TRASPORTO DEI BAGAGLI**

Nel caso in cui il passeggero contravvenga alle indicazioni esposte all'art. 57 delle presenti Condizioni Generali di Trasporto, il medesimo è assoggettato, ai sensi dell'art. 17 del DPR 753/1980, ad una sanzione in misura ridotta, in applicazione dell'art. 16 della L. 689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato, si provvederà ad emettere ordinanza d'ingiunzione con applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica.

### **ART. 97 IRREGOLARITÀ NEL TRASPORTO DI ANIMALI**

Il passeggero che violi il precedente articolo 55 per ogni contenitore adibito al trasporto animali eccedente le dimensioni ammesse in franchigia è tenuto al pagamento, ai sensi dell'art. 17 del DPR 753/1980 di una sanzione in misura ridotta, in applicazione dell'art. 16 della L. 689/1981, pari ad euro 16,67 se il pagamento avviene

contestualmente od entro 60 giorni dalla data di notificazione della medesima. Decorso il suddetto termine senza che il pagamento sia stato effettuato si provvederà ad emettere ordinanza d'ingiunzione con applicazione di una sanzione prevista pari ad euro 50,00 oltre alle spese di notifica.

Il suddetto passeggero è tenuto comunque a scendere alla prima stazione di fermata.

### **ART. 98 IRREGOLARITÀ TARIFFARIE NEL TRASPORTO DI ANIMALI**

In caso di violazione del precedente articolo 56 il passeggero, sprovvisto del supplemento di biglietto previsto per il trasporto dell'animale, è assoggettato al pagamento di una sanzione pari a 30 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima. Tale sanzione è applicata, nella misura ridotta, pari alla terza parte della sanzione prevista (tariffa minima di 2ª classe per 30/3), oltre al pagamento della tariffa di cui all'art. 56. La suddetta sanzione, a cui vanno aggiunte le spese di procedimento, si applica quando il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notificazione della medesima.

Se il passeggero paga entro 5 giorni dalla notificazione della sanzione o in caso di contestuale pagamento al personale addetto, la sanzione dovuta viene ulteriormente ridotta del trenta per cento (Tariffa minima di 2ª cl x 30/3) – 30%, oltre alle spese del procedimento e al pagamento della tariffa prevista.

Nel caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della violazione, la sanzione ammonterà a 30 volte il prezzo del biglietto ordinario di fascia e classe minima oltre alle spese di procedimento e alle spese di notifica dell'ordinanza di ingiunzione.

Se l'irregolarità riguarda sia il biglietto del passeggero che il rispetto delle Condizioni Generali di Trasporto a riguardo delle modalità di trasporto dell'animale, le sanzioni dovute si applicano per singola irregolarità.